

Oic 19  
D.Lgs. 139/2015

Marco Rescigno

# Debiti: modifiche per le operazioni di ristrutturazione

Con l'obiettivo di un miglioramento continuo e a seguito dell'esperienza maturata nell'esercizio di prima applicazione delle nuove regole contabili derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015, l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) nel mese di ottobre 2017 ha messo in consultazione una serie di **proposte di modifiche** ai Principi Contabili Nazionali che ha riguardato **dieci documenti** (Oic 12, Oic 13, Oic 16, Oic 17, Oic 19, Oic 21, Oic 24, Oic 25, Oic 29 e Oic 32). A conclusione del processo di consultazione, la bozza di proposta è **diventa definitiva lo scorso 29 dicembre** con l'emissione del documento "Emendamenti ai Principi Contabili Nazionali".

La modifica **maggiormente incisiva** ha riguardato **l'abrogazione dell'Oic 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio** e l'inserimento della **disciplina contabile sulle operazioni di ristrutturazione all'interno dell'Oic 19 - Debiti**.

## Ragioni alla base delle modifiche apportate all'Oic 19

L'Oic 6 non era stato aggiornato nel 2016 a seguito delle modifiche apportate alla disciplina civilistica del D.Lgs. 139/2015 e, nel corso del 2017, si è avviata la revisione dello stesso attraverso la pubblicazione di un questionario finalizzato ad **individuare eventuali difficoltà e problemi applicativi**. La maggioranza dei partecipanti al questionario ha evidenziato problemi applicativi del principio attribuibili, in particolare, **all'asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione** di un'operazione di ristrutturazione del debito, tra **società che adottano il metodo del costo ammortizzato** e **società che non lo adottano**. Queste ultime contabilizzavano infatti i suddetti costi integralmente nell'esercizio di loro sostenimento, mentre gli utili derivanti dall'operazione di ristrutturazione del debito ve-

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato a dicembre 2017 **una serie di emendamenti** ai Principi Contabili Nazionali. L'esperienza maturata dagli operatori in sede di prima applicazione degli Oic - modificati nel 2016 per effetto del D.Lgs. 139/2015 - ha infatti reso necessario apportare alcune **modifiche e integrazioni** che si applicheranno ai **bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017**. Rilevanti sono i cambiamenti apportati al Principio Contabile *Oic 19 - Debiti* ad oggi integrato con quanto in precedenza contenuto nell'*Oic 6 - Ristrutturazione del debito e informativa finanziaria*.

nivano contabilizzati secondo un criterio di competenza in base al disposto dell'Oic 6 previgente. Questo portava pertanto ad una situazione di **disallineamento nella contabilizzazione** degli effetti economici positivi e negativi.

Al fine di colmare tale asimmetria contabile, l'Oic ha previsto ad oggi che **le società che non applicano il criterio del costo ammortizzato** imputino i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito **a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il relativo beneficio**. Quindi, in caso di **ristrutturazione che comporta una "riduzione del debito"**, i costi di transazione saranno imputati nello **stesso esercizio in cui si riceve il beneficio**. Negli altri casi (ad esempio riduzione degli interessi, modifiche della tempistica originaria dei pagamenti), i costi di transazione saranno iscritti **tra i risconti attivi** nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito e **rilasciati a conto economico lungo la durata residua del debito**, valutandone contestualmente la recuperabilità.

## L'eliminazione contabile dei debiti per le società che applicano il criterio del costo ammortizzato

L'Oic 19 prevede, al par. 73, che la **società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio** quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulti **estinta per adempimento o altra causa**, oppure trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la

stessa controparte determina l'eliminazione contabile **se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale** da quelli del nuovo debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una **variazione sostanziale dei termini contrattuali** del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (fattispecie di ristrutturazione del debito indicate a seguito delle modifiche del 29.12.2017 nell'Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale **rilevazione di un nuovo debito**.

Gli emendamenti di dicembre hanno tenuto a specificare, nel nuovo paragrafo 73A, le regole per determinare la **data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione** contabile specificando che quest'ultima coincide con il momento a partire dal quale **l'accordo diviene definitivo tra le parti**. Il nuovo paragrafo aggiunto nell'Oic 19 (traslato dal soppresso Oic 6) fornisce alcune esemplificazioni relative a ristrutturazioni condotte nell'ambito di concordato preventivo *ex art. 161 L.F.*, accordi di ristrutturazione *ex art. 182-bis L.F.* e piani di risanamento *ex art. 67 L.F.*

**Per le società che applicano il costo ammortizzato**, quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il **valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo**

**ammortizzato** e soggetti ad attualizzazione. La **differenza** tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario **costituisce un utile o una perdita** da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.

Occorre considerare che, **quando non interviene l'eliminazione contabile del debito** (nel caso in cui non si realizza una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore), le regole di contabilizzazione prevedono che la società che rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri, **deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati**. Ciò comporta il **ricalcolo del valore contabile** del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari mediante **l'attualizzazione dei rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo** calcolato in sede di rilevazione iniziale. La **differenza** tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è **rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari**. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata dello stesso.

#### ESEMPIO 1

##### Si supponga un finanziamento ricevuto alle seguenti condizioni

Importo finanziamento ricevuto nell'anno N	1.000.000
Costi di transazione sostenuti all'erogazione Anno N	20.000
Tasso di interesse nominale annuo	5%
Durata del finanziamento	5 anni
Rimborso totale del finanziamento a termine del periodo (N+5)	

#### Contabilizzazione senza modifiche degli accordi contrattuali

Lo sviluppo finanziario del finanziamento dalla con-

cessione iniziale (Anno N) fino al rimborso finale (Anno N+5) è nel seguito rappresentato.

La stima dei flussi finanziari permette di determinare

#### SVILUPPO DEI FLUSSI FINANZIARI DEL FINANZIAMENTO PERIODO N - N+5

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Linea interessi</b>	-	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)
<b>Linea capitale</b>	980.000	-	-	-	-	(1.000.000)
<b>Totale</b>	980.000	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(1.050.000)

il tasso interno di rendimento (tasso che attualizza i pagamenti e gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa del debito contratto) pari al 5,47%.

La contabilizzazione per gli esercizi del finanziamento secondo il metodo del costo ammortizzato è nel seguito riportata.

#### EFFETTI A BILANCIO DELLA CONTABILIZZAZIONE SECONDO IL METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Banca cc	980.000	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(1.050.000)
Debito finanziario	980.000	983.586	987.368	991.356	995.563	-
<b>Conto Economico</b>						
Oneri finanziari valutazione costo ammortizzato	-	(53.586)	(53.782)	(53.989)	(54.207)	(54.437)
<b>Totale effetto economico</b>	<b>-</b>	<b>(53.586)</b>	<b>(53.782)</b>	<b>(53.989)</b>	<b>(54.207)</b>	<b>(54.437)</b>

#### Contabilizzazione con modifiche sostanziali degli accordi contrattuali

Si supponga che la società che ha contratto il finanziamento nell'anno N, nel corso di N+3 presenti una proposta di concordato preventivo che prevede uno stralcio in linea capitale del 40%. L'omologa del concordato preventivo (efficacia della ristrutturazione) avviene l'ultimo giorno dell'esercizio N+3 e per l'operazione di ristrutturazione si sostengono costi di transazione pari a 10.000.

Rimangono invariate le altre condizioni di tasso

(5%) e periodo di rimborso (N+5). La presentazione della proposta di concordato preventivo comporta una modifica sostanziale dell'accordo contrattuale originario derivante da difficoltà finanziarie del debitore e determina, contabilmente, l'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito (cfr. par. 73, Oic 19).

*Contabilizzazione per il periodo N – N+3 (fino alla data di efficacia operazione di ristrutturazione)*

Fino alla data di efficacia dell'accordo di ristrutturazione la contabilizzazione del debito con il metodo

#### EFFETTI A BILANCIO DELLA CONTABILIZZAZIONE FINO AL PERIODO N+3 (ANTE RISTRUTTURAZIONE)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Banca cc	980.000	(50.000)	(50.000)	(50.000)	-	-
Debito finanziario	980.000	983.586	987.368	991.356	-	-
<b>Conto Economico</b>						
Oneri finanziari valutazione costo ammortizzato	-	(53.586)	(53.782)	(53.989)	-	-
<b>Totale effetto economico</b>	<b>-</b>	<b>(53.586)</b>	<b>(53.782)</b>	<b>(53.989)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

del costo ammortizzato segue le già illustrate regole di rappresentazione.

Avendo ipotizzato l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione (omologa del concordato preventivo ultimo giorno dell'anno) nell'esercizio N+3 gli effetti pa-

trimoniali ed economici ante operazione di ristrutturazione sono considerati per l'intero anno.

*Contabilizzazione alla data di efficacia operazione di ristrutturazione (omologa del concordato preventivo)*

Alla data di efficacia dell'accordo di concordato

preventivo in costanza di medesimo debito e considerando che lo stralcio proposto (40%) rappresenti una variazione sostanziale dei termini contrattuali esistenti attribuibile a difficoltà del debitore, contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario iscritto come nel seguito indicato.

Contestuale nell'anno N+3 è rilevato il debi-

to alle nuove condizioni contrattuali con lo stralcio concordatario del 40% (cfr. par. 73, Oic 19).

La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito (nel nostro esempio 600.000) e l'ultimo valore contabile del debito originario (nel nostro esempio 991.336) costituisce un utile rilevato a conto

#### EFFETTI A BILANCIO ALLA DATA DI EFFICACIA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE (ELIMINAZIONE DEBITO)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Banca cc	-	-	-	-		
Debito finanziario	-	-	-	(991.356)		
<b>Conto Economico</b>						
Provento finanziario per eliminazione debito	-	-	-	991.356	-	-
<b>Totale effetto economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>991.356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

economico nei proventi finanziari. Da evidenziare che i costi di transazione sono imputati a conto eco-

nomico come parte dell'utile o perdita connessa all'eliminazione (cfr. par 73B, Oic 19). Nel caso specifi-

#### EFFETTI A BILANCIO ALLA DATA DI EFFICACIA DELLA RISTRUTTURAZIONE (NUOVE CONDIZIONI CONTRATTUALI)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Banca cc	-	-	-	(10.000)	(30.000)	(630.000)
Nuovo debito finanziario				600.000	600.000	-
<b>Conto Economico</b>						
Costi di Ristrutturazione	-	-	-	(10.000)	-	-
Onere per iscrizione debito post ristrutturazione debito	-	-	-	(600.000)	-	-
Oneri finanziari valutazione costo ammortizzato					(30.000)	(30.000)
<b>Totale effetto economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(610.000)</b>	<b>(30.000)</b>	<b>(30.000)</b>

co, essi andranno a ridurre l'effetto economico positivo dell'operazione.

#### Contabilizzazione per società che non applicano il metodo del costo ammortizzato

A completamento si rappresenta nel seguito la contabilizzazione per le società che non applicano il cri-

terio del costo ammortizzato della stessa operazione di ristrutturazione descritta nel paragrafo *supra*. La contabilizzazione è effettuata considerando quanto contenuto nel nuovo par. 73C dell'Oic 19, aggiunto a seguito degli emendamenti del dicembre 2017.

Il confronto tra le due metodologie di contabilizzazione permette le seguenti, brevi, considerazioni:

- › i costi complessivi a vita intera collegati al debito finanziario per tutto il periodo N – N+5 sono identici per entrambe le modalità di rilevazione contabile;
- › i costi di transazione legati all'operazione di ristrutturazione sono rilevati al momento dell'ottenimento del beneficio legato all'operazione di ristrutturazione - Anno N+3 e identici per entrambe

**EFFETTI A BILANCIO RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PER SOCIETÀ CHE NON APPLICANO IL METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO**

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Banca cc	980.000	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(30.000)	(630.000)
Debito finanziario	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	-
Risconto attivo (costi di transazione ante ristrutturazione)	20.000	16.000	12.000	-	-	-
Banca cc (costi di transazione post ristrutturazione)				(10.000)		
<b>Conto Economico</b>						
Oneri finanziari	-	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(30.000)	(30.000)
Costi di transazione ante ristrutturazione	-	(4.000)	(4.000)	(4.000)		
Provento finanziario per riduzione del debito per effetto ristrutturazione				400.000		
Svalutazione costi residui costi di transazione ante ristrutturazione	-	-	-	(8.000)		
Costi di transazione legati alla ristrutturazione				(10.000)		
<b>Totale effetto economico</b>	<b>-</b>	<b>(54.000)</b>	<b>(54.000)</b>	<b>328.000</b>	<b>(30.000)</b>	<b>(30.000)</b>

le modalità di rilevazione contabile (cfr. par. 73B e par. 73C dell'Oic 19).

### L'eliminazione dei debiti per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato

Una delle principali integrazioni apportate all'Oic 19 è rappresentata dalle regole contabili ora previste nel par. 73C relativamente al trattamento contabile dell'eliminazione dei debiti per operazioni di ristrutturazione per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato.

Per tali società è specificato che i **costi di transazione sono imputati a conto economico** nell'esercizio in cui viene ricevuto il **beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali**.

Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito

da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario.

I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.

**Negli altri casi** (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e/o di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è **rilevato per competenza** lungo la durata residua del debito.

I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito.

Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono

addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

Nel seguito (esempio 2) si fornisce un esempio di applicazione della regola contabile.

### Ricontrattualizzazione del tasso per società che non

### applicano il metodo del costo ammortizzato

L'esempio proposto ricade nella fattispecie degli "altri casi" menzionati dal par. 73C dell'Oic 19 e comporta il trattamento nel seguito rappresentato.

### Confronto contabilizzazione dell'operazione di ricontrattualizzazione del tasso d'interesse

#### ESEMPIO 2

Si supponga che, per il medesimo finanziamento riportato nell'esempio 1, il debitore nell'anno N+3 ricontrattualizzi con la controparte il tasso di interesse alle seguenti condizioni:

- › tasso di interesse nuovo accordato pari al 2% da corrispondersi a partire dall'esercizio N+4;
- › costi di transazione relativi all'operazione di rideterminazione del tasso pari a 10.000.

Rimangono invariate tutte le altre condizioni relative a quota capitale da rimborsare (1.000.000) e periodo di rimborso (N+5).

La contabilizzazione della medesima operazione di ricontrattualizzazione del tasso di interesse nell'Anno+N3 comporta per le società che applicano il me-

todo del costo ammortizzato l'applicazione delle regole contenute nel par. 61 dell'Oic 19. A riguardo il principio contabile stabilisce che se, successivamen-

#### EFFETTI A BILANCIO PER SOCIETÀ CHE NON APPLICANO METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO (POST EMENDAMENTI OIC)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Banca cc	980.000	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(20.000)	(1.020.000)
Debito finanziario	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Risconto attivo (costi di transazione ante ristrutturazione)	20.000	16.000	12.000			-
Risconto attivo (costi di transazione post ristrutturazione)				10.000	5.000	
<b>Conto Economico</b>						
Oneri finanziari	-	(50.000)	(50.000)	(50.000)	(20.000)	(20.000)
Costi di transazione ante ristrutturazione	-	(4.000)	(4.000)	(4.000)		
Svalutazione costi residui di transazione ante ristrutturazione	-	-	-	(8.000)		
Costi di transazione per ristrutturazione					(5.000)	(5.000)
<b>Totale effetto economico</b>	<b>-</b>	<b>(54.000)</b>	<b>(54.000)</b>	<b>(62.000)</b>	<b>(25.000)</b>	<b>(25.000)</b>

te alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri, essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale.

Nel seguito la contabilizzazione per il periodo N – N+5.

Da evidenziare che nell'esercizio N+3 è rilevata la rettifica del debito con effetto economico (provento finanziario) determinato come differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data.

#### EFFETTI A BILANCIO PER RICONTRATTUALIZZAZIONE TASSO D'INTERESSE (SOCIETÀ CHE APPLICANO IL COSTO MMORTIZZATO)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Banca cc	980.000	(50.000)	(50.000)	(60.000)	(20.000)	(1.020.000)
Debito finanziario	980.000	983.586	987.368	981.356	967.119	-
Rettifica debito finanziario per revisione flussi finanziari	-	-	-	(45.415)	-	-
<b>Conto Economico</b>						
Oneri finanziari valutazione costo ammortizzato	-	(53.586)	(53.782)	(53.989)	(51.177)	(52.881)
Provento finanziario ricontrattualizzazione tasso interesse	-	-	-	45.415	-	-
<b>Totale effetto economico</b>	<b>-</b>	<b>(53.586)</b>	<b>(53.782)</b>	<b>(8.574)</b>	<b>(51.177)</b>	<b>(52.881)</b>

#### Conclusioni

Come dimostrato negli esempi sopra sviluppati, gli emendamenti apportati hanno effettivamente permesso di superare la problematica del disallinea-

mento contabili e tra effetti economici positivi e negativi per la ristrutturazione del debito di società che non applicano il metodo del costo ammortizzato. ●